

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



## **Direzione Generale**

**Roma, 08-09-2014**

### **Messaggio n. 6897**

Allegati n.1

**OGGETTO: chiarimenti circolare n. 100 del 2 settembre 2014. Legge n. 92 del 28 giugno 2012 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita". Articolo 3, commi da 4 a 47. Fondo di solidarietà residuale.**

Con riferimento alla circolare n. 100 del 2 settembre 2014, avente ad oggetto le disposizioni del decreto ministeriale n. 79141 del 2014, istitutivo del Fondo di solidarietà residuale di cui all'articolo 3, comma 19, della Legge n. 92/2012, tenuto conto delle difficoltà tecniche nell'aggiornamento delle procedure informatiche dell'Istituto, si comunica che le aziende potranno versare il contributo ordinario, dovuto per le mensilità da gennaio a settembre 2014, entro il giorno 16 dicembre 2014, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

Ai fini della compilazione del flusso Uniemens relativo al versamento del contributo ordinario dovuto per le predette mensilità rimangono valide le istruzioni fornite al punto 6.2 della circolare n. 100/2014.

Al presente messaggio è allegata una tabella in cui sono esposte le caratteristiche delle aziende (CSC: codice statistico contributivo, C.A.: codice di autorizzazione e codice Ateco2007) rientranti nell'ambito di applicazione del Fondo. Si evidenzia che il possesso delle citate caratteristiche non determina automaticamente l'iscrizione al Fondo residuale, che rimane subordinata alla verifica dei requisiti previsti dalla normativa. L'Istituto procederà alla modifica della predetta tabella al variare del quadro normativo di riferimento.

Si fa riserva di fornire successive istruzioni in merito alle aziende operanti nel settore 6 "credito, assicurazione e tributi", successivamente alla emanazione dei decreti ministeriali di adeguamento dei Fondi di solidarietà istituiti in tale settore ai sensi della legge n. 662/1996.

Il Direttore Generale

Nori

## Tabella Fondo di solidarietà residuale

Settore	CSC	CA
Industria	1.15.01	con c.a. 2B
	1.XX.XX	con 4A escluso se 3X
	1.XX.XX	con 1D escluso se 1M
	1.18.08	escluso se 1M
	1.15.02	
	1.15.03	
	1.19.01 - 1.20.01 - 1.21.01	
Agricoltura	5.01.02	con ca 1D
Terziario	7.01.XX - 7.02.XX - 7.03.01	
	7.04.01	
	7.05.01 - 7.05.02 - 7.05.04	
	7.06.01 - 7.06.02	
	7.07.01 - 7.07.02	
	7.07.04	
	7.07.06	
	7.07.08	escluso se 5J, 5K, 9A e 5M
	7.07.XX	con 4A esclusi se 5K e 5 J
	7.07.09	escluso se 1M

Sono escluse le imprese rientranti nell'ambito di applicazione di Fondi di solidarietà già istituiti, indipendentemente dall'inquadramento previdenziale: 3R (Gruppo Poste italiane spa); 3F (Credito cooperativo); 2M (Società del gruppo FS); 4P (Trasporto aereo e sistema aeroportuale); 2V (Assicurativo e di assistenza); 3D (Credito)

Sono escluse le aziende cui sono attribuiti i seguenti codici Ateco2007:

94.11.00 Attività di organizzazioni economiche e di datori di lavoro

94.12.10 Attività di federazioni e consiglio di ordini e collegi professionali

94.12.20 Attività di associazioni professionali

94.20.00 Attività dei sindacati di lavoratori dipendenti

94.91.00 Attività delle organizzazioni religiose nell'esercizio del culto

94.92.00 Attività dei partiti e delle associazioni politiche

94.99.10 - 94.99.20 - 94.99.30 - 94.99.40 - 94.99.50 - 94.99.60 -  
94.99.90 Attività di altre organizzazioni associative n.c.a.

97.00.00 Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico

98.10.00 Produzione di beni indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze

98.20.00 Produzione di servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze

99.00.00 Organizzazioni ed organismi extraterritoriali.

99.99.97 Parlamentari assunzione collaboratori

99.99.98 Cantieri lavoro allievi

99.99.99 Condomini e proprietari di fabbricato (portiere e addetto alle pulizie)